

Sentenza n. 210/2024 Depositata il 22/04/2024 Il Segretario GIOVANNI CALLEA

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 18/04/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

GABALLO MASSIMO, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice DI VITA VITO, Giudice

in data 18/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 284/2023 depositato il 21/04/2023

proposto da



Difeso da

Tamara Gerbino - GRBTMR76B51I628C Danilo Tomasi - TMSDNL68A19A794X

ed elettivamente domiciliato presso danilo.tomasi@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo

elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01C201478 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01C201478 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01C201478 2022 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) **Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inviato telematicamente in data 21.4.2023 impugnava, previo inutile esperimento della procedura di reclamo mediazione, l' avviso di accertamento N. T9F01C201478/2022, notificato in data 26/10/2022, relativo al periodo d'imposta 2016, con richiesta di maggiori imposte IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale per € 7.262, interessi per € 522,60 e sanzioni per € 6.535,80, per un ammontare complessivo di euro 14.320,40.

Il ricorrente formulava i seguenti motivi di ricorso:

- 1) assenza, insufficienza o quantomeno grave carenza di motivazione perché l' Ufficio avrebbe fatto riferimento alla Risposta n. 847 del 21 dicembre 2021 che si riferiva ai soggetti IRES;
- 2) assenza di prova da parte dell'Ufficio delle violazioni contestate con l'atto impugnato.

Chiedeva pertanto l' annullamento dell'avviso di accertamento, o in subordine la disapplicazione delle sanzioni per incertezza della norma, con vittoria di spese legali.

Si costituiva l' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo deducendo:

- la completezza ed esaustività dell' avviso di accertamento:
- 2) la fondatezza del recupero d'imposta, non essendo applicabile alla distribuzione di un acconto sulla liquidazione l' art. 47 comma 7 TUIR che lo tassa come utile solo per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate:

Chiedeva pertanto, , il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In esito alla pubblica udienza la Corte osserva in fatto che in seguito allo scioglimento e messa in liquidazione della società (Corte osserva in fatto che in seguito allo scioglimento e messa in liquidazione della liquidazione.

Ai sensi dell' art. 47 comma 7 TUIR il riparto è da considerarsi utile (e quindi, reddito di capitale) solo per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote.

Il ricorrente già nella fase precontenziosa ha prodotto un allegato riportante una ricostruzione numerica del costo della partecipazione sostenuto, non contestato dall' Ufficio, dal quale si evince l'assenza di plusvalenza tassabile alla stregua del verbale di assemblea di distribuzione; infatti l'ammontare distribuito, pari a € 40.213,96 risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione pari a € 542.566,66.

L'Ufficio sostiene che in caso di riparto parziale non si applicherebbe il citato art. 47 comma 7, ma la somma percepita dovrebbe esser tassata come utile ai sensi degli artt. 44 e segg. alla stregua della Risposta n. 847 del 21 dicembre 2021 del seguente tenore: "ai fini del trattamento fiscale delle somme erogate a soggetti IRES nel caso di liquidazione di una società occorre distinguere l'importo corrisposto a titolo di utili, che costituisce un dividendo, da quello corrisposto a titolo di capitale e riserve di capitale in eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, che invece costituisce plusvalenza".

Quindi da un lato questa risposta riguarda i soggetti IRES, mentre il ricorrente è una persona fisica; dall' altro non vi è motivo di escludere il trattamento fiscale previsto dall' art. 47 comma 7 in caso di riparto parziale.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso come sopra proposto.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

visto l' art. 36 del D.L.vo 31.12.1992 n. 546,

la Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente il ricorrente alla rifusione delle spese legali liquidate complessivamente in € 1.800.

Bergamo, 18.4.2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORF

Massimo Gaballo